

“TUTELA DEI MINORI NELL’ERA DI INTERNET E DEI SOCIAL NETWORK ”

INDICE

Introduzione: Evoluzione di Internet e del Digitale.....pag.3

Capitolo 1: Il minore nel contesto digitale.

1.1 La società in rete	pag.5
1.2 Il diritto alla protezione dei dati personali dei minori.....	pag.8
1.3 La tutela dei minori nello spazio digitale.....	pag.10
1.4 Accesso e utilizzo di Internet da parte dei minori	pag.13

Capitolo 2: La legislazione vigente.

2.1 Leggi italiane.....	pag.16
2.2 Direttive UE.....	pag.21
2.3 Rapporti di organizzazioni non governative	pag.24

Capitolo 3: “Ruoli e responsabilità”.

3.1 Principio del “best interest of the child”	pag.26
3.2 Famiglia- Scuola- Piattaforme	pag.28
3.3 Possibili sfide: rischi e impatti psicologici	pag.34

Considerazioni conclusive	pag.37
--	--------

Bibliografia

Introduzione: Evoluzione di Internet e del Digitale.

La nascita della cibernetica ha dato una spinta determinante allo sviluppo dell'informazione. Infatti le "macchine intelligenti", capaci di svolgere alcuni compiti una volta riservati all'uomo, hanno reso possibile l'elaborazione di dati, l'organizzazione di informazioni in ogni campo dell'attività umana, la messa a punto di sistemi di informazione sempre più complessi ed efficienti.

Questa rivoluzione ha investito tutti i mezzi di comunicazione sia stampa che audiovisivi, trasformando completamente i processi di produzione, distribuzione e consumo dei messaggi.

La tecnologia dell'informazione ha inciso profondamente sulla società ed ha cominciato a dare nuove risposte ai più diversi bisogni, non solo per il flusso di informazioni in circolazione sulle reti della comunicazione, ma anche per la quantità e la qualità dei servizi che vengono messi a disposizione di individui, famiglie, imprese e strutture pubbliche. Infatti, i sistemi multimediali permettono di ricevere ed inviare, da qualunque punto del pianeta, informazioni di ogni tipo, consentendo, in maniera sempre più vasta, di studiare, scrivere, comprare, investire, incontrarsi ed esplorare il mondo, seguire ogni tipo di sport, spettacolo, consultare i medici, specialisti, frequentare biblioteche, musei e centri di ricerca. È certo che la rivoluzione multimediale sta provocando mutamenti sociali per certi aspetti impressionanti, quali la creazione di nuove possibilità e nuovi metodi per organizzazioni di servizi, la possibilità pressoché illimitata di diffondere conoscenze e cultura, la possibile creazione di nuovi posti di lavoro. Naturalmente, come in tutte le cose create dall'uomo, anche nella rivoluzione telematica può nascondersi un pericolo per l'umanità. Potrebbe nascere, infatti, l'illusione di aver finalmente realizzato la democrazia "diretta", in cui il cittadino potrà partecipare in prima persona, con la semplice pressione di un tasto, alle decisioni prese dai centri del potere. Ma forse opportuno chiedersi: chi controllerà la produzione dei sistemi multimediali? Chi saranno i "padroni" dei nuovi sistemi di comunicazione?

È forse questo il risvolto più allarmante del nuovo mondo telematico, perché in tal modo sarebbe possibile condizionare la vita culturale e sociale di uno Stato o di un intero continente. Ovviamente tale questione assume una connotazione ancora più particolare in considerazione della necessità di dover "equilibrare" diritti fondamentali che in tale prospettiva potrebbero essere compromessi. L'irrefrenabile fenomeno determinatosi nel campo dell'informatica e del settore digitale, che ha portato un cambiamento epocale nella nostra società, nella vita di ogni persona, fisica nonché giuridica, ha acceso, infatti, un faro su tutte le conseguenze che possono derivare da un uso distorto, da un abuso di questi nuovi strumenti tecnologici e digitali.

Di qui l'affannoso lavoro soprattutto del legislatore di voler e soprattutto dover normare e regolamentare il mondo digitale al quale si interfacciano persone, aziende, multinazionali dell'informatica e gli stessi Stati, nel quale il problema relativo alla gestione delle informazioni e contemporaneamente della tutela della sfera personale dei singoli individui, in particolare dei minori, cui simili informazioni sono riferibili, diventa sempre più di centrale importanza.

Quindi se è vero che negli ultimi tempi l'irrefrenabile evoluzione delle tecnologie digitali, dei sistemi di comunicazione ha aperto nuovi orizzonti, ad ampio raggio, sotto ogni aspetto, resta altrettanto vero che senza un adeguato intervento capace di dirigere questo "fiume in piena" delle nuove tecnologie, aumentano in maniera inverosimile gli effetti minacciosi per l'intera umanità, quali appunto la mancanza di garanzie di rispetto dei diritti fondamentali di ciascun individuo.

Gli stessi innumerevoli interventi legislativi, a livello nazionale, europeo ed internazionale, non sembrano più essere sufficienti a prestare tali garanzie.

Numerose situazioni, documentate e studiate nel dettaglio, dimostrano, infatti, come la responsabilità istituzionale relativamente alla tutela dell'identità digitale non sempre riesca a rispondere di eventuali errori che sfuggono ad ogni sorta di controllo, di disposizioni, di tutele ampiamente legiferate. Di qui la necessità, per disciplinare l'ambito dell'identità digitale e le relative tecnologie, di una piena trasparenza su informazioni corrette e complete degli utenti e sul libero consenso informato, nonché un'adeguata e completa protezione rispetto a tutte le vulnerabilità informatiche delle reti di comunicazione mobile e relativi dispositivi. Per tali ragioni, nel contesto della transizione digitale, tutti i settori che si troveranno ad utilizzare sempre di più i dati personali e biometrici, le identità digitali, le reti di comunicazione e quant'altro, dovranno conformarsi in modo specifico e chiaro al pieno rispetto della sempre valida tradizione dei diritti fondamentali.

In tale prospettiva possiamo sottolineare l'incessante attività del Garante che in quest'era digitale, in cui l'Europa si è resa protagonista indiscussa, è stata caratterizzata da numerosi interventi volti ad assicurare, da una parte, un funzionale trattamento dei dati e, dall'altra, il rispetto dei diritti delle persone, in una costante opera di bilanciamento tra le varie e diverse misure di garanzia, coniugando libertà e solidarietà, in un gioco di equilibri in continua ridefinizione, dove il diritto alla privacy, si pone come un elemento-chiave di un sistema di libertà sostanziale.

In particolare, tra le varie attività del Garante in relazione alla transizione digitale, spicca una linea d'intervento individuata come prioritaria già nel 2020, vale a dire la tutela dei minori, in quanto tutela della persona e della sua identità, dignità e libertà che si trovi, per qualità soggettiva o per contesto oggettivo, in condizioni di particolare vulnerabilità nello spazio digitale.

Cap.1: Il minore nel contesto digitale.

1.1 La società in Rete.

La diffusione delle tecnologie di comunicazione telematiche (Information and Communication Technologies) è un fenomeno che rende possibile lo scambio di informazioni in tempo reale a qualunque distanza geografica, riducendo fortemente gli ostacoli alla comunicazione.

La “società in Rete”, che trova la sua diretta applicazione in Internet, è costituita da un insieme di nodi reciprocamente uniti da connessioni, dove nessuno dei nodi è gerarchicamente più importante degli altri e dove non esiste un centro con funzioni di coordinamento e di controllo. Infatti, ogni nodo è in connessione con tutti gli altri in un continuo interscambio di informazioni, per cui la rete non è la semplice somma degli elementi che la compongono, ma è formata dalle relazioni che connettono i vari elementi. I nodi che costituiscono la rete possono essere di varia natura: le piazze finanziarie, le istituzioni dell’Unione Europea, i governi nazionali, i diversi gruppi politici, le università e le biblioteche pubbliche, i sistemi televisivi e gli altri centri di produzione dell’informazione e dell’intrattenimento e persino le grandi organizzazioni criminali.

La Rete, grazie al suo impiego nei più diversi settori dell’attività umana e alla sua utilizzazione da parte di persone di ogni appartenenza sociale, è capillarmente presente nella nostra vita quotidiana ed acquista sempre più vigore per merito della sua flessibilità e adattabilità, per cui è attiva in tutti i campi dell’economia e della società. La Rete è infatti una struttura aperta e dinamica che può espandersi senza limiti per quanto riguarda l’innovazione e la capacità di rapido adattamento ai processi di rinnovamento in atto nell’era della globalizzazione. Abitare in una società in Rete può offrire nuove possibilità di sviluppo a seconda che prevalga l’uno l’altro di due elementi che sono il possesso e la condivisione. Il possesso mira ad un controllo ristretto ed esclusivo della Rete e può essere determinato da una forte concentrazione delle connessioni della Rete stessa: se si costituiscono pochi nodi strategici controllati da un numero ristretto di soggetti, si provoca una condizione di estrema disuguaglianza tra una minoranza dotata di immensi poteri e risorse ed una moltitudine priva di accesso alle nuove opportunità di comunicazione. Attraverso il dominio dei flussi di informazioni che mettono in relazione le persone, si creerebbero nuove forme di sfruttamento e asservimento indiretto non diverse nella sostanza da quelle prodotte dalla società industriale. All’opposto la condivisione tenderebbe a facilitare l’accesso alla rete a tutti quei movimenti sociali (sindacati, organizzazioni per diritti umani, ambientalisti, gruppi religiosi eccetera) che hanno come fine la trasformazione dei valori e delle istituzioni nella società in cui ci troviamo a vivere.

In questo modo si fornirebbe loro la massima possibilità di connessioni con ogni altro soggetto senza alcun tipo di discriminazione.

La concentrazione di grandi mezzi di comunicazione nelle mani di pochi gruppi presenta un forte rischio di manipolazione e omologazione dell'opinione pubblica, per cui diventano fondamentali i contributi di reti informali sotterranei, radicate nella vita quotidiana, capace di sfuggire al controllo ed introdurre nuove forme di comunicazioni basate su interattività, riduzione dei costi, velocità di comunicazione, eliminazione di confini, abbattimento del numero di intermediari che intervengono nei processi informativi. Diventa così possibile allargare e consolidare le basi democratiche della nostra società, poiché la Rete si propone come un grande moltiplicatore di relazioni sociali, capace di favorire l'organizzazione democratica dello spazio virtuale, permettendo ai cittadini di difendere i loro diritti, manifestare le loro preoccupazioni, di condividere le loro speranze, entrando attivamente a far parte di un'immensa agorà pubblica, "piazza elettronica" di dimensioni mondiali, che consentirà all'umanità di costruire una nuova democrazia dove sarà possibile la piena realizzazione della libertà di pensiero e di espressioni.

Secondo Rodotà la tecnologia "libera la vita da antiche schiavitù, quelle dello spazio e del tempo, e questo è già realtà per milioni di persone. Internet non è soltanto il più grande spazio pubblico che l'umanità abbia conosciuto. È un luogo dove la vita cambia qualità e colore, dove sono possibili l'anonimato e la moltiplicazione delle identità, la conoscenza e l'ubiquità, la libertà piena e il controllo totale. In rete ognuno può essere davvero "uno, nessuno e centomila", come diceva Luigi Pirandello. La grande trasformazione tecnologica cambia il quadro dei diritti civili e politici, ridisegna il ruolo dei poteri pubblici, muta i rapporti personali e sociali, e incide sull'antropologia stessa delle persone" (Rodotà, 2005).

Come ogni medaglia ha l'altra faccia da considerare, anche Internet infatti ha una sua ambivalenza: possibilità di ampliare le conoscenze, ma potrebbe anche condizionarle; permette di entrare in contatto con il resto del mondo aiutandolo a superare i pregiudizi e le barriere culturali, ma può anche essere impiegato per fini oscuri, poco leciti, poco rispettosi.

1.2 Il diritto alla protezione dei dati personali dei minori.

Negli odierni ampi spazi virtuali in cui si condividono grandi quantità di contenuti e informazioni personali, la perdita della privacy e della riservatezza sono ormai elementi acquisiti.

*“Nell’ambito di questa nuova forma di comunicazione, offerta dai social network, immagini e informazioni personali diventano accessibili pubblicamente e/o ad un vasto numero di soggetti, fino ad essere considerate, ormai dalla vox populi, di pubblico dominio e, quindi, libere di essere utilizzate per scopi differenti da quelli per i quali sono state pubblicate e persino senza l’autorizzazione dei diretti interessati”.*¹

In considerazione della pericolosità sottesa in questa nuova forma di divulgazione di contenuti personali sul web, occorre intervenire con tempestività in tutte le ipotesi in cui i soggetti coinvolti siano i minori che necessitano di tutela e protezione rafforzate. I minori, che sono tra i maggiori fruitori dei servizi digitali, proprio perché più sottoposti, in quanto categoria più vulnerabile, ad un trattamento illecito dei loro dati personali, necessitano di essere tutelati e posti in sicurezza da eventuali pericoli e pregiudizi che un errato utilizzo e/o diffusione di dati personali può provocare. Il diritto alla protezione dei dati personali dei minori è un tema di grande rilevanza nell'era digitale, dove l'accesso alle informazioni e l'uso di tecnologie sono, infatti, parte integrante della vita quotidiana. Ecco perché la tutela dei dati personali dei minori richiede una particolare attenzione da parte di tutti: del legislatore, delle istituzioni, delle famiglie, delle scuole, delle associazioni, ecc.; vista la vulnerabilità di questa categoria e le implicazioni a lungo termine della gestione dei loro dati.

*E’ necessario assicurare al minore un uso adeguato della rete, che sostenga il pieno e armonioso sviluppo della personalità senza costituire un pericolo.*² Di qui la necessità di un adeguato bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti: il diritto alla privacy, la protezione contro abusi e sfruttamenti, e la necessità di garantire un ambiente sicuro per la loro crescita e sviluppo, nonché quell’insieme di diritti fondamentali che il minore si vede riconosciuto dalla Costituzione, come il diritto al libero sviluppo della personalità che avviene nelle diverse interazioni sociali, sempre più, ormai, canalizzate all’interno del web. Fondamentale, infatti, ricercare una regolazione capace di trovare un punto di equilibrio fra innovazione tecnologica, trasformazione della società e conseguenti tutele dei diritti fondamentali di rango costituzionale.

¹Francesca Ferrandi, *Il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali del minore al tempo del web 2.0*, Rivista dell'Osservatorio sul diritto di famiglia, fascicolo 2, 2021.

² Autorità Garante Per L’infanzia e L’adolescenza, *La tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione*, Roma, 21 dicembre 2017, p. 39.

La globalizzazione e la digitalizzazione hanno reso il trasferimento dei dati personali sempre più rapido, ponendo seri rischi per la privacy e la libertà degli individui, limitando la loro autonomia e il loro senso di controllo, ecco perché “il ruolo che la tutela dei dati personali deve assumere è quello di baluardo difensivo dei diritti delle persone”³.

La protezione dei dati personali dei minori rappresenta, pertanto, una sfida complessa che richiede un bilanciamento tra diversi interessi, quali un quadro normativo internazionale, come la Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell'Infanzia del 1989 che stabilisce i principi fondamentali per la protezione dei diritti dei minori, tra cui il diritto alla privacy, affermando all'articolo 16 “che nessun minore sarà soggetto a interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata”; il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati dell'Unione Europea, entrato in vigore nel maggio 2018 che dedica una specifica attenzione alla protezione dei dati dei minori, all'articolo 8 del GDPR, infatti, stabilisce che il trattamento dei dati personali di un minore è lecito solo se il minore ha almeno 16 anni, se il minore ha meno di 16 anni, il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui il consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale.

Il principio del consenso informato è cruciale nella protezione dei dati dei minori. Tuttavia, data la minore capacità di comprensione dei minori, il consenso deve essere prestato o autorizzato dai genitori o tutori legali. È importante, pertanto, che le informazioni siano fornite in un linguaggio chiaro e comprensibile per i minori, così da garantire che i minori ed i loro genitori comprendano chiaramente come i dati siano raccolti, utilizzati e protetti.

Il principio di minimizzazione dei dati prevede che solo i dati strettamente necessari per le finalità del trattamento siano raccolti e trattati. Questo è particolarmente rilevante per i minori, per evitare la raccolta eccessiva di dati che potrebbero essere usati impropriamente, senza la consapevolezza delle conseguenze che potrebbero scaturire dalla condivisione delle loro informazioni.

Le pratiche di pubblicità mirata e profilazione, infatti, possono essere particolarmente invasive per i minori. Esistono preoccupazioni significative riguardo all'uso dei dati dei minori per creare profili dettagliati che possono influenzare il loro comportamento e le loro scelte.

L'educazione alla privacy è fondamentale per sensibilizzare i minori sui rischi associati alla condivisione dei dati personali e per insegnare loro come proteggere le proprie informazioni online.

Le tecnologie come i controlli parentali e i sistemi di verifica dell'età possono aiutare a proteggere i dati dei minori online.

³ Nicoletta Pisanu, *La relazione Garante Privacy*, 2022.

La protezione dei dati personali dei minori è dunque un diritto fondamentale che richiede un approccio olistico e coordinato da parte di legislatori, istituzioni, genitori e educatori. Le normative devono essere costantemente aggiornate per rispondere alle nuove sfide poste dall'evoluzione tecnologica, garantendo al contempo che i diritti e il benessere dei minori siano prioritari.

La protezione dei dati personali dei minori non è solo, tuttavia, una questione di conformità legale, ma anche di responsabilità etica e sociale per garantire un ambiente sicuro e protetto per le future generazioni. D'altra parte, il concetto di privacy, così sfuggente ad ogni definizione che possa dirsi completamente esaustiva⁴, viene sempre più accostato al valore persona⁵ come mezzo per tutelare la sua dignità e il suo sviluppo all'interno della società. Conferma di ciò si ha, per esempio, nell'esplicito richiamo al concetto di dignità presente nel nuovo Codice della privacy italiano⁶, concetto che è considerato il vero "nocciolo duro" della tutela offerta all'interessato, a fronte dell'attività di trattamento dei dati personali, nonché uno dei suoi valori fondativi più preganti, in quanto principio che investe tutti gli aspetti della vita umana.

⁴C. De Giacomo, *Diritto, libertà e Privacy nel mondo della comunicazione globale*, Giuffrè, Milano, 1999, pag. 16 definisce la privacy come una nozione ombrello, che sottende il riferimento ad una pluralità di interessi ed ambiti di vulnerabilità ben distinti ed individuabili;

T. M. Ubertazzi, Cedam, Padova, 2004, pag.76, parla della concezione multidimensionale della privacy. D'altronde già lo stesso giudice Brandeis, nel famoso dissent nel caso *Olmstead v. United States* (277 U.S. 438), definiva la privacy come il più comprensivo dei diritti e Alan Westin, professore di Diritto Pubblico presso la Columbia University di New York, considerato uno dei maggiori esperti di privacy negli Stati Uniti, apriva il primo capitolo del suo libro *Privacy and Freedom* ammettendo la particolare difficoltà di autori e studiosi a mettersi d'accordo su un'unica definizione da attribuire al valore di privacy.

⁵Le moderne Costituzioni individuano nel principio personalistico il valore base da tutelare, nei confronti del quale le codificazioni dei singoli diritti rappresentano una specificazione storica delle posizioni soggettive che meritano un particolare riconoscimento. Le carte costituzionali si premurano, in altri termini, di costruire attorno alla persona umana considerata nella sua integrità, un complesso mosaico di diritti;

G. Rolla, *Il difficile equilibrio tra diritti di informazione e tutela della dignità e della vita privata*: brevi considerazioni alla luce dell'esperienza italiana, <https://www.corsopraticodiritto.it/la-privacy-tra-diritto-e-storia/>

⁶ Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. www.dirittifondamentali.it

1.3 La tutela dei minori nello spazio digitale.

Nell'ultimo ventennio Internet e il digitale hanno acquistato sempre maggiore valore e presenza nella vita quotidiana di tutti, trasformando il modo in cui viviamo, comunichiamo e ci confrontiamo con altre persone, modificando comportamenti ed abitudini.

La globalizzazione della rete consente ai suoi fruitori di entrare in contatto con chiunque, in qualsiasi parte del mondo, condividendo dati personali con una platea "senza confini" di sconosciuti.

Questo se da un lato rende i cittadini digitali, dall'altro inevitabilmente crea dei rischi, in particolare per chi non ha una piena consapevolezza del muoversi correttamente in rete, per chi come i minori sono soggetti fragili, oltre che facilmente plasmabili da un punto di vista psicologico.

Di qui l'impellente necessità di un'adeguata tutela del minore in merito, considerato nella sua dimensione fisica e psicologica.

Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali 679/2016 ([Gdpr](#)), aprendo la possibilità anche al minore infrasedicenne di poter fruire di servizi resi dalla società dell'informazione esprimendo validamente il suo consenso, al n. 38 ha sancito chiaramente che "I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali. Tale specifica protezione dovrebbe, in particolare, riguardare l'utilizzo dei dati personali dei minori a fini di marketing o di creazione di profili di personalità o di utente e la raccolta di dati personali relativi ai minori all'atto dell'utilizzo di servizi forniti direttamente a un minore."

I profili di fragilità dei minori sono prevalentemente correlati alla loro difficoltà di cogliere in profondità ciò che gli viene proposto, mancando talvolta quella capacità critica che permette effettivamente di discernere il senso ed il significato vero di quello con cui si confrontano, spesso anche per quella naturale mancata o debole inclinazione ad opporsi, per acconsentire invece passivamente di impatto. Ecco perché si ribadisce che "nel fornire servizi della società dell'informazione ai minori sulla base del consenso, il titolare del trattamento dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per verificare che l'utente abbia raggiunto l'età del consenso digitale, e le misure dovrebbero essere proporzionate alla natura e ai rischi delle attività di trattamento" (Linee guida 5/2020 sul consenso ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 vers. 1.1).

Sforzi che devono essere tanto più dettagliati quanto più il rischio connesso al trattamento è alto, e che devono essere realizzati prima dell'inizio del trattamento, in un'ottica conforme al principio di data protection by design.

In tale prospettiva il Garante per la protezione dei dati, il 22 gennaio 2021, ha emanato un provvedimento nei confronti di Tik Tok, nel quale si stabilisce “la misura della limitazione provvisoria del trattamento, vietando l'ulteriore trattamento dei dati degli utenti che si trovano sul territorio italiano per i quali non vi sia assoluta certezza dell'età e, conseguentemente, del rispetto delle disposizioni collegate al requisito anagrafico”.

È evidente che si rendono necessarie misure di protezione tecniche concrete, effettive, adeguate a tutelare i minori che si muovono nello spazio digitale con l'oggettiva difficoltà di proteggersi, tutelarsi, difendersi da un mondo che per la sua vastità è sempre più oscuro, che addirittura non si esclude che potrebbe risultare addirittura pericoloso per la loro crescita e per la loro integrità psico-fisica.

Si comprende chiaramente che la necessità di tutelare il minore sorge dal momento in cui quest'ultimo maneggia un dispositivo con accesso a internet, in quanto la semplice possibilità di navigare in rete dà al minore la possibilità di visualizzare una serie di contenuti non protetti, scandalosi, e talvolta anche macabri. In molte piattaforme i contenuti sono visibili da ciascun utente, non richiedendo infatti alcuna registrazione al sito.

Come intervenire quindi?

Certo che urge individuare una linea unitaria di intervento che tutti i social network dovranno seguire per implementare il livello di sicurezza delle rispettive piattaforme, e per far sì che le misure di tutela e i meccanismi di age verification che verranno adottati possano essere non solo idonei ad assicurare una adeguata tutela dei giovani utenti, ma rispondenti ad una logica coordinata e armonizzata della protezione dei minori su internet. Indiscutibile che tali meccanismi devono essere ripensati e ridefiniti continuamente, in quanto spesso “aggirabili” dai giovani utenti, essi richiedono un intervento massiccio da parte di tutti, a partire dai più grandi Stati, Istituzioni, imprese, società, a livello nazionale ed oltre, per arrivare alle famiglie, alla scuola, alle associazioni, per finire al singolo, al minore che deve essere costantemente educato, guidato, “accompagnato per mano” in questo spazio digitale immenso.

“Il mondo di Internet” riferisce Paola Pisano, ministra per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione nel 2019 “è e deve essere uno spazio di libertà. Ma non della libertà di permettere

che siano danneggiati soggetti deboli, quali sono i minori, creando sofferenze e permettendo ingiustizie gravi e in troppo casi irreversibili”.

1.4 Accesso e utilizzo di Internet da parte dei minori

Uno dei fenomeni più diffusi che ha profondamente cambiato il modo in cui i giovani interagiscono con la società è rappresentato dall'accesso e utilizzo di Internet da parte dei minori. Sicuramente un'opportunità per questi ultimi che esplorano il mondo nella sua vastità di informazioni, di opportunità conoscendo nuovi orizzonti, accedendo a nuove e diverse risorse educative che hanno rivoluzionato il modo di apprendere, rendendo l'istruzione più accessibile e interattiva, sviluppando competenze digitali fondamentali per il loro futuro, comunicando con amici, familiari senza confini, costruendo in tal modo reti di supporto, sviluppando competenze sociali essenziali che gli permettono di costruire dei legami profondi, creare delle relazioni d'amicizia, esprimendo la propria creatività e connettendosi con l'intera comunità di interesse condiviso. Indiscutibile potenziale offerto ai nostri giovani, minori, che tuttavia proprio per la sua vastità comporta anche rischi significativi a cui ci si va incontro anche in maniera non consapevole e che, a maggior ragione, richiedono un'attenzione particolare, nonché un'azione adeguata.

Secondo dati ISTAT, il 98 % dei minori di 14 anni navigano regolarmente su internet e circa il 63% utilizza internet tutti i giorni. “Una percentuale significativa”, osserva Guido Scorza, giurista e attuale componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali.

Per utilizzare i social network, secondo la normativa vigente, occorre aver compiuto almeno 14 anni. Fra i 13 e i 14 è possibile farlo, ma con la supervisione dei genitori. Sotto i 13 anni è semplicemente vietato usare Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat o WhatsApp. Ma è davvero così nella realtà?

Secondo dati statistici, l'85% dei ragazzi tra i 10 e i 14 anni possiede un profilo social, e nessuno al momento dell'iscrizione indica la sua vera età, neppure quel 22% che lo ha fatto con un genitore presente, mentre il 91% non parla con i genitori di quelle che vede o che dice su internet.

È facile constatare che, in questa percentuale già così alta, rientrano bambini e/o ragazzi che frequentano siti, piattaforme e app riservate a un pubblico più adulto.

Per i legislatori – e, maggiormente, per i professionisti forensi - si tratta di un tema tutt'altro che secondario, che anzi è destinato a diventare sempre più rilevante, visto che questi bambini nati letteralmente “su” Internet – e non più “con” Internet - stanno diventando grandi e vanno man a mano ad acquisire consapevolezza della loro intimità violata (oltre che capacità giuridica, fissata a 18 anni dall'art. 2 del Codice civile).

Essere consapevoli dei rischi che i minori affrontano ogni volta che accedono ad Internet è il primo passo da compiere per salvaguardarli. Nel caso di comunicazione o diffusione illecita dei dati personali del minore in Internet, considerevoli sono i pericoli che ne possono scaturire: perdita della privacy; influenza negativa dell'immagine che il minore offre agli altri su Internet; rischi per la sicurezza personale, considerato che la pubblicazione di informazioni sui luoghi in cui il minore vive consente più facilmente la localizzazione fisica di quest'ultimo; Cyberbullismo, che diventa tanto più dannoso quanto più personale è l'informazione diffusa su Internet, arrecando gravi conseguenze psicologiche e sociali nel minore, danneggiandone l'autostima, la capacità di relazionarsi con gli altri, e talvolta portando persino alla depressione o all'ideazione suicida; la dipendenza da Internet che rappresenta un ulteriore rischio, con potenziali effetti negativi sul benessere fisico e mentale dei minori, a scapito delle attività fisiche, del sonno e delle interazioni sociali nel mondo reale; tutto ciò solo per citarne alcuni degli innumerevoli rischi.

L'accesso a Internet da parte dei minori è un tema complesso che ha attirato l'attenzione di numerosi giuristi di fama, i quali hanno esplorato i vari aspetti giuridici, etici e sociali legati a questo fenomeno. Le loro riflessioni offrono una prospettiva approfondita sulle implicazioni legali e le misure necessarie per proteggere i minori online.

Giovanni Ziccardi, esperto di diritto dell'informatica e professore di Informatica Giuridica presso l'Università di Milano, ha trattato ampiamente i temi legati alla sicurezza e alla libertà in Internet. Nel suo libro "Internet, controllo e libertà"⁷, Ziccardi ha analizzato il delicato equilibrio tra il controllo necessario per proteggere i minori e il rispetto della loro libertà di espressione e di accesso all'informazione, mettendo in evidenza la necessità di un adeguamento continuo delle norme alle nuove tecnologie e ai rapidi cambiamenti nelle abitudini degli utenti giovani. Egli sostiene che in virtù della vulnerabilità dei giovani, un eccessivo controllo può provocare effetti opposti a quelli auspicati, inducendo i minori a trovare escamotage per aggirare le restrizioni, per cui fondamentale è, in tal senso, promuovere l'educazione digitale come strumento efficace per consentire ai minori di utilizzare Internet in modo sicuro e responsabile.

Oreste Pollicino, professore di Diritto Costituzionale e Comparato presso l'Università Bocconi di Milano, ha trattato ampiamente i diritti digitali e la protezione dei minori online, evidenziando il bisogno di bilanciare la protezione dei minori con i loro diritti fondamentali, come il diritto alla privacy e alla libertà di espressione⁸. Nei suoi vari articoli e pubblicazioni, Pollicino, esaminando il

⁷ G. Ziccardi, *Internet, controllo e libertà. Trasparenza, sorveglianza e segreto nell'era tecnologica*, Raffaello Cortina Editore, 2015.

⁸ O. Pollicino, *Diritti e Libertà' In Internet*, Le Monnier, 2017.

Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell'Unione Europea relativamente alla protezione dei dati personali dei minori, mette in evidenza l'importanza del consenso parentale per il trattamento dei dati dei minori di 16 anni, anche se tale requisito potrebbe risultare inefficace se non supportato da un'adeguata consapevolezza e educazione dei genitori stessi sui rischi e le opportunità del mondo digitale.

Stefano Rodotà, giurista e politico italiano, figura chiave nel dibattito sui diritti digitali e la privacy, ha manifestato rilevanti riflessioni circa la protezione dei minori online, sottolineando come la protezione dei dati personali sia un diritto fondamentale, specialmente per i soggetti vulnerabili come i minori. In particolare, nel suo libro "Il diritto di avere diritti"⁹, Rodotà tratta di come sia importante l'utilizzo delle tecnologie digitali in maniera rispettosa dei diritti e della dignità delle persone, ancor di più in riferimento ai minori, non sempre coscienti dei rischi associati alla condivisione delle loro informazioni personali online.

Alla luce di tali meritevoli considerazioni, emerge con chiarezza quanto sia necessario che “viaggino” parallelamente i riferimenti normativi da un lato, implementati in maniera inequivocabili, flessibili ed aggiornati, nonché gli interventi di tutti gli attori della comunità educante dall'altro che, all'interno dell'involucro di protezione legislativo dei diritti fondamentali dei minori online, attivamente coinvolti nell'educazione dei minori all'uso consapevole di Internet, mirino a fornire agli stessi gli strumenti, le conoscenze adeguate e necessarie per navigare in modo protetto nel cyberspazio.

L'accesso e l'utilizzo di Internet da parte dei minori rappresenta un mondo ricco di opportunità e rischi, sfide e pericoli, dove è indispensabile il coinvolgimento di tutti che a vario titolo, in adeguata misura, devono intervenire affinché si possa usufruire di tutti i benefici e vantaggi che un panorama così vasto può offrire, consentendo a tutti e ancor di più ai minori di navigare con successo nel mondo digitale.

⁹ S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Editori Laterza, 2012.

Capitolo 2: La legislazione vigente.

2.1 Leggi italiane.

Le nuove estensioni della raccolta e del trattamento delle informazioni personali, la pervasività del controllo sulle persone che è possibile operare da parte di soggetti sia pubblici che privati, ha moltiplicato le richieste di tutela e la consapevolezza dell'impossibilità di circoscrivere le relative problematiche nel quadro tradizionale.

Adesso, infatti, il centro dell'attenzione è sempre più individuato, oltre che nel diritto ad essere lasciati soli, soprattutto nella possibilità di ciascuno di controllare l'uso delle informazioni che lo riguardano e nel considerare i problemi della privacy, nel quadro dell'attuale organizzazione del potere, di cui appunto l'infrastruttura informativa rappresenta ormai una delle componenti fondamentali. È sempre più evidente, infatti, come gli stessi processi democratici sono profondamente influenzati dal modo in cui circolano le informazioni. Inoltre, una società globale, quale quella attuale, pone all'attenzione altresì la transnazionalità delle diverse problematiche, tra cui rientrano quelle inerenti alla privacy e al trattamento dei dati personali, questioni che necessariamente superano i confini nazionali anche in termini di tutele e discipline.

Tale aspetto rappresenta, invero, una proiezione del più ampio discorso che vede oggi la tutela dei diritti fondamentali radicata non soltanto nella prospettiva nazionale, ma appunto anche nel contesto europeo ed internazionale.

Tema di crescente attualità e complessità in tale prospettiva è la tutela dei minori in ambito digitale, che comporta ancor di più un continuo aggiornamento normativo sia a livello nazionale che europeo, nonché internazionale, in grado di poter affrontare le nuove sfide tecnologiche.

La necessità di tale continuo aggiornamento legislativo promuove inevitabilmente il coinvolgimento delle famiglie, delle istituzioni, delle varie agenzie educative e delle organizzazioni che si occupano dell'infanzia e dell'adolescenza e che si assumono la responsabilità di far sperimentare alle nuove generazioni una dimensione di cittadinanza in cui esercitare "consapevolmente" libertà, responsabilità e democrazia.

Nel considerare appunto il quadro normativo di leggi e regolamenti progettati proprio per salvaguardare i minori dai pericoli del cyberspazio, si constata che la legislazione relativa alla tutela dei minori in ambito digitale ha per oggetto diversi aspetti, quali la protezione dai contenuti dannosi,

la protezione della privacy, la prevenzione ed il contrasto del bullismo online, la responsabilità delle piattaforme e l'educazione dei minori all'uso sicuro di Internet, al fine soprattutto di promuovere comportamenti responsabili, tutelandone la dignità della persona.

Il diritto alla libertà di espressione trova un primo limite proprio nella tutela della dignità della persona, in particolare quando si tratta di minore di età.

A questo proposito la Corte di Cassazione civile, sez. III, con sentenza del 5 settembre 2006, n. 19069, ha affermato la necessità di tutelare il minore nell'ambito del mondo della comunicazione, sottolineando l'importanza, in particolare, dell'art. 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989, che sancisce il diritto di ogni minore a non subire interferenze arbitrarie o illegali con riferimento alla vita privata, alla sua corrispondenza o al suo domicilio e a non subire lesioni alla sua reputazione e al suo onore.

L'art. 3 della Convenzione di New York prevede poi che, in ogni procedimento davanti al giudice che coinvolga un minore, l'interesse superiore di quest'ultimo deve essere senz'altro considerato preminente.

Tale preminenza ha luogo anche nel giudizio di bilanciamento con eventuali e diversi valori costituzionali, quali il diritto all'informazione e la libertà di espressione degli altri individui.

Lo stesso bilanciamento induce a considerare, alla base di ogni intervento normativo in merito, innanzitutto l'art. 2 Cost. che pone il diritto all'immagine, alla riservatezza, ... come espressione di tutela del diritto fondamentale dell'individuo, che non può essere leso neanche dal nuovo mondo digitale.

L'art. 2 Cost., stabilisce che «la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale»¹⁰. La ratio della disposizione citata è quella di favorire la socialità della persona, anche minore, il suo inserimento sociale e lo sviluppo di una sana rete di relazioni interpersonali che diano sollievo e risposte alle «ragioni opposte di angoscia in cui si muove la condizione umana, sospesa tra la paura dello Stato e il deserto della solitudine»¹¹. Quindi il disposto costituzionale prevede un disegno che preserva e incentiva lo sviluppo armonico della personalità sia degli adulti sia del minore, finalizzato al completo inserimento di quest'ultimo nelle varie «formazioni sociali», con la conseguenza che la famiglia è la

¹⁰ <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/principi-fondamentali/articolo-2>

¹¹ Cfr. P. Rescigno, *Le società intermedie, in Persona e comunità. Saggi di diritto privato*, Bologna, 1966 (ristampato nel 1997), p. 58.

principale, ma non l'unica formazione sociale all'interno della quale si forma il minore. La giurisprudenza riconosce una certa sfera di autonomia del minore accordandogli la facoltà di esprimere liberamente i propri sentimenti, oltre che consentendogli di fare le proprie scelte ideologiche, religiose¹² e culturali.

Tale prospettiva può essere colta anche "online", oltre che nella vita reale (definibile offline): in rete gli adolescenti possono «scoprire la propria identità, sperimentando con essa, imparando chi sono o chi vorrebbero essere, offrendo così un affascinante campo di ricerca per la comprensione della costruzione e della sperimentazione dell'identità»¹³.

Il concetto di rete sociale e di identità personale trovano un'espressione particolarmente interessante nei social network: considerando Facebook, indubbiamente il social più diffuso, l'accesso comporta innanzitutto la scelta di un nickname, non necessariamente corrispondente al proprio nome reale, ma che nel cyberspazio potrebbe anche rappresentare un personaggio di fantasia. Nel «libero governo della loro sfera privata»¹⁴, ogni utente può creare più di un account giocando diversi ruoli nella stessa rete sociale, apparendo con foto diverse, o con modi di fare diversi, analogamente a come accade anche nella vita reale, seppur con forme e forse conseguenze diverse: «sarebbe ingenuo pensare che ciascun individuo abbia una sola identità, fissa e ben definita»¹⁵. Ognuno può desiderare di apparire in un modo differente in ambiti diversi, così come una persona può avere desideri conflittuali tra loro e decidere di far prevalere l'una o l'altra in un certo periodo della propria vita. È evidente, quindi, come ogni utente digitale può proporsi nei vari social in modi diversi: comincia a delinearsi il concetto di identità digitale, da intendersi come il complesso degli elementi che si lasciano in Rete, indipendentemente dal fatto che questi siano reali o artefatti (da noi o da altri). La pluralità di identità digitali compone la comunità virtuale, dà luogo ad una cittadinanza definibile come digitale, rendendo necessaria la presenza di regole. Sul tema della disciplina dei diritti in Rete è opportuno ricordare l'esperienza brasiliana che ha visto l'entrata in vigore del Marco Civil¹⁶ che «stabilisce i principi, le garanzie, i diritti e i doveri per l'uso di Internet in Brasile» tutelando le comunicazioni in generale, oltre a prevedere «la non sospensione della connessione a Internet, salvo per debiti derivanti direttamente dal suo utilizzo»¹⁷.

In Italia si prova a perseguire una strada analoga a quella brasiliana: nel luglio 2014, la Presidentessa della Camera Laura Boldrini ha promosso la formazione della Commissione per «Internet Bill of

¹² Per un'analisi sul tema cfr. A. Scalisi, *Famiglia e diritti del minore*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2006, 2, pp. 816-829.

¹³ Cfr. M. Castells, *Galassia Internet*, Milano, 2006, traduzione italiana di Stefano Viviani, p. 119.

¹⁴ Cfr. S. Rodotà, *Costituzione per la rete*, in *La Repubblica*, 31 Maggio 2014, p. 29.

¹⁵ Cfr. in G. Pino, *L'identità personale*, in S. Rodotà – M. Tallachini, *Trattato di biodiritto*, Vol. I, Milano, 2010, p. 299.

¹⁶ Cfr. www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2014/lei-12965-23-abril-2014-778630-publicacaooriginal-143980-pl.html.

¹⁷ Cfr. presidente.camera.it/20?shadow_comunicatostampa=8291.

Rights»¹⁸, al fine di «elaborare principi e linee guida in tema di garanzie, diritti e doveri per l'uso di Internet»¹⁹.

La pluralità di identità digitali genera come conseguenza il tema della gestione sicura della propria immagine online in quanto una condivisione spericolata della stessa sarebbe, per i minori, molto rischiosa. La Rete, se non utilizzata correttamente, determina un ampliamento inevitabile delle conseguenze dannose, in quanto maggiore è la portata, maggiore è il rischio che ne deriva.

Ecco la necessità di vari interventi legislativi al riguardo, tra i quali in Italia si ricordano: la Legge 178/2002 che ha introdotto nel Codice penale nuovi reati, come la pornografia virtuale e l'adescamento di minori attraverso Internet; il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) che, nato per regolare il rapporto digitale tra i cittadini, le imprese e la Pubblica Amministrazione, contiene alcuni diritti di cittadinanza digitale, nonché disposizioni in materia di tutela dei minori nella società dell'informazione, tra le quali quello dell'obbligo di verificare l'età degli utenti nei servizi online; il Codice delle comunicazioni elettroniche che regolamenta i servizi di comunicazione elettronica e prevede misure per la protezione dei minori, come il filtraggio dei contenuti dannosi; la Dichiarazione dei diritti in Internet, un documento elaborato da un'apposita Commissione e curato dall'onorevole Stefano Rodotà, approvata il 3 novembre 2015 dalla Camera dei deputati, che non prevede nessuna misura specifica per i minori, ma si pone come preziosa occasione di confronto e di studio sul rapporto fra tecnologia e diritto, esplorando le potenzialità, i limiti e i possibili sviluppi con specifico focus sul profilo del diritto all'educazione digitale.

Tale Dichiarazione non è un decreto-legge, quindi ciò che vi è contenuto non è una vera e propria norma dello Stato, ma una proposta per una Costituzione dell'online, che funga da fondamento per le leggi future. L'obiettivo è regolare la rete, tutelando le libertà individuali e collettive. Secondo le stesse parole di Rodotà: “non siamo di fronte a regole che vogliono impedire l'esercizio della libertà: ma, al contrario, si vuole impedire che la libertà in rete e quindi i diritti individuali e collettivi siano subordinati agli interessi economici e alle esigenze di sicurezza. Ecco perché si parla di una dimensione costituzionale in cui si affermino principi e diritti, i cui principi di riferimento sono quelli classici: libertà, uguaglianza e dignità.

L'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza (AGIA)²⁰ tratta l'argomento in modo approfondito nel documento “La tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione” con un'apposita sezione

¹⁸ La necessità di un *Internet bills of rights* è fortemente sostenuta in virtù del fatto che «cimentarsi con il problema della “costituzione di Internet” (...) significa proprio fare i conti con i processi reali», cfr. S. Rodotà, *Il mondo nella rete. Quali diritti, quali vincoli*, Roma-Bologna, 2014, p. 68. Si rimanda anche a M. Nisticò – P. Passaglia (a cura di), *Internet e Costituzione*, Torino, 2014.

¹⁹ Cfr. http://www.camera.it/leg17/1131?shadow_comunicatostampa=8291. 10

²⁰ Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, *La tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione*, 2017.

minorenni e web. L'AGIA ribadisce l'importanza dell'educazione digitale, insistendo sulla cultura della sicurezza, alla luce dell'esistenza in rete di siti Internet i cui contenuti si scontrano con i principi basilari di tutela dei minori. Persiste, infatti, anche secondo l'AGIA, l'esigenza di bilanciare diversi diritti fondamentali menzionati nel trattato internazionale che regola i diritti civili, politici, economici, sociali, culturali dei bambini (Convention on the Rights of the Child - CRC). Tra questi diritti vi sono: la tutela dei minorenni nell'ambito dell'uso sicuro delle tecnologie dell'informazione (articolo 17); il diritto all'informazione e la libertà di espressione (articolo 13); l'obbligo degli Stati di garantire ai genitori di poter svolgere congiuntamente il loro diritto/dovere di proteggere e educare i figli (articolo 18); il diritto di essere protetti da abusi sessuali (articolo 34).

Il General Data Protection Regulation (Regolamento generale sulla protezione dei dati), GDPR, in tale ambito ha rappresentato un vero e proprio teorema di tutela, a cui la stessa legislazione europea successiva si è conformata, valorizzandone la sinergia tra principi e regole, quali: la neutralità tecnologica, il principio di responsabilizzazione e, in linea generale, la fonte regolamentare come strumento per garantire livelli di garanzie uniformi.

Il GDPR costituisce, infatti, un tassello fondamentale di un mosaico che si sta progressivamente arricchendo per far fronte alle sfide che stanno emergendo da uno sviluppo sempre maggiore e veloce delle nuove tecnologie. D'altra parte, i pericoli ai quali i minori sono esposti nell'uso della rete telematica, rendono assolutamente necessaria una tutela specifica degli stessi e un rafforzamento degli obblighi inerenti alla responsabilità delle diverse figure che ruotano intorno ai minori, comportando la necessità di impartire a quest'ultimi un'adeguata educazione all'utilizzo dei mezzi di comunicazione, ma al tempo stesso compiendo pur sempre un'attività di vigilanza sugli stessi minori per quanto concerne il suddetto utilizzo.

Tali interventi si rendono fondamentali se si vuole evitare, da un lato, che i minori siano vittime dell'abuso di Internet da parte di terzi e, dall'altro, che gli stessi minori cagionino danni a terzi o a sé stessi, mediante gli strumenti di comunicazione telematica.

2.2 Direttive UE.

L'Unione Europea, in merito alla tutela dei minori in Internet, sta attuando una forte spinta riformatrice attraverso un percorso giuridico, che assume un ruolo centrale nel quadro della regolazione europea del digitale, in continua evoluzione.

L'impegno delle politiche europee, in particolare per le questioni legate alla tutela dei diritti fondamentali delle persone nel mondo digitale, opera oggi nel quadro di una transizione tecnologica, in maniera ancora più incisiva anche in virtù degli effetti provocati dalla pandemia. La pandemia di COVID-19 ha infatti aggravato le minacce precedentemente esistenti per i bambini online, avvicinandoli sempre di più a questo mondo, ed ha sottolineato l'urgente necessità di agire per la prevenzione di rischi ad essi connessi.

Proprio per l'utilizzo sicuro e responsabile di Internet, la European strategy for a better Internet for our children²¹ ha posto l'attenzione sulla necessità di introdurre contenuti interattivi, educativi e creativi online di qualità, constatato che i minori si avvicinano al mondo digitale ancor prima di imparare a leggere e a scrivere.

La Commissione europea, attenta a seguire tale strategia, ha proposto una serie di azioni, al fine di stimolare, appunto, la produzione di contenuti online creativi ed educativi per i bambini e promuovere esperienze online positive per i più piccoli; aumentare la consapevolezza, compresa l'alfabetizzazione digitale e la sicurezza online in tutte le scuole dell'UE; creare un ambiente sicuro per i bambini attraverso impostazioni di privacy adeguate all'età, un uso più ampio dei controlli parentali e classificazione in base all'età e ai contenuti; lottare contro il materiale pedopornografico online e lo sfruttamento sessuale dei minori.

Tale intervento ha visto il coinvolgimento non solo della Commissione europea, ma estendendosi “a macchia d'olio”, dei paesi dell'UE, degli operatori di telefonia mobile, dei produttori di telefoni e dei fornitori di servizi di social networking, offrendo soluzioni concrete per un Internet più sicuro per minori.

L'Unione Europea, sempre relativamente alla tutela dei minori in rete, ha emanato diverse direttive tra cui: la Direttiva 2011/93/UE sul contrasto alla pedopornografia, che ha introdotto nuove norme penali per combattere la produzione e la diffusione di materiale pedopornografico mediante mezzi informatici; il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) che contiene disposizioni per la protezione dei dati personali dei bambini, entrato in vigore nel 2018, e rappresenta un punto di riferimento fondamentale a livello europeo; il Regolamento UE 216/679 che in riferimento al trattamento dei dati personali dei minori, riconosce che proprio la personalità di quest'ultimi, in

²¹ Cfr. European Commission, *European Strategy for a better Internet for our children*, 2021.

quanto soggetti vulnerabili, merita una “specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali”²².

Un ulteriore e fondamentale intervento normativo dell’Unione Europea, che mira a voler garantire un mondo digitale più sicuro per gli utenti in generale e per i minori in particolare, è rappresentato dal Digital Services Act (DSA) che prevede diversi obblighi per le piattaforme e i fornitori di servizi online. Al fine di assicurare una protezione completa da ogni punto di vista, con questo regolamento, l’Unione Europea ha chiarito la responsabilità degli Internet Service Provider, prevedendo che in caso di violazione dei diritti, su tempestiva segnalazione da parte degli utenti, lo stesso Internet Service Provider sia tenuto all’eliminazione del contenuto dannoso per non incorrere in responsabilità che ne scaturiscono.

Attualmente a livello europeo tra i vari interventi in atto, si tenta a fare i conti con l’Intelligenza Artificiale, capace di manipolare più facilmente soggetti vulnerabili quali i minori che non sempre riescano a distinguere tra interazioni umane ed automatizzate. La bozza dell’Artificial Intelligence Act introduce misure necessarie a prevenire i rischi per i minori ed più in generale per la collettività derivanti dall’intelligenza artificiale.

Il Regolamento definisce le varie classi di rischio per i sistemi basati sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale, da quelli ad alto rischio che andrebbero a ledere i diritti e le libertà fondamentali, a quelli a rischio limitato e infine a rischio considerato trascurabile o comunque governabile.

Particolarmente rilevanti sono anche le diverse proposte, nel settore digitale, presentate dalla Commissione con l’intento di introdurre una regolazione essenziale del potere privato delle piattaforme, rafforzandone gli obblighi di informazione, lealtà, correttezza ma più in generale di responsabilizzazione e riconoscendo all’utente vari strumenti di intervento volti a promuoverne, anche in forma proattiva, una tutela ad ampio spettro, al fine di evitare o quanto meno ridurre i rischi di involuzione sociale e democratica collegati ad un abuso delle nuove tecnologie.

È dunque di tutta evidenza come l’attività delle istituzioni europee si inserisca in una strategia sempre più articolata e complessa che, intervenendo con un approccio integrato su vari aspetti dell’utilizzo e dello sviluppo delle nuove tecnologie, mira a garantire un più adeguato livello di tutela dei diritti della persona e della democrazia, anche nello spazio digitale, in uno scenario che sta divenendo sempre più

²² Cfr. considerando 38 del Regolamento.

complesso, considerata la varietà dei diversi sistemi di regolamentazione e dei diversi livelli di tutela in una visione globale.

Fondamentale, in merito, una governance sovranazionale solida e compatta, in cui le varie Autorità nazionali ne siano gli interpreti, capace di intervenire e gestire questo infinito mondo di Internet, che se da un lato ha rappresentato una straordinaria risorsa per la condivisione di conoscenza, per l'innovazione commerciale, per la realizzazione del libero mercato delle idee, per l'abbattimento di ogni sorta di distanza creando contatti tra le persone in ogni parte del mondo, dall'altro lato ne ha determinato l'emergere di una serie di problemi, condotte abusive, pericoli con un impatto sociale negativo, di dimensioni non sempre gestibili.

Un soggetto debole, ingenuo digitalmente, vulnerabile, quale il minore, merita la tutela da parte di chiunque: degli Stati, delle famiglie, di tutti i soggetti che si incontrano in rete per assicurare una protezione particolarmente intensa al minore dalle varie forme di "violenza" più devastanti che questo può incontrare nel mondo digitale.

2.3 Rapporti di organizzazioni non governative.

La sicurezza in Rete dei minori è, alla luce di quanto anche esposto finora, è un tema complesso che coinvolge a cascata varie figure, che a diverso titolo ed agni livello devono o, meglio, dovrebbero intervenire. Numerose sono le iniziative adottate in merito dalle istituzioni nazionali, europee ed internazionali, volte ad arginare i fenomeni connessi al rapporto, ormai inevitabile, che i minori hanno con il mondo digitale con il quale entrano in confidenza prima ancora della scolarizzazione, per cui diventa necessario focalizzare l'attenzione allo sviluppo di un processo educativo orientato alle nuove generazioni.

Significative, infatti, le iniziative governative e non governative che svolgono un ruolo cruciale nella promozione della sicurezza online, infatti, mediante la collaborazione tra le stesse ci si è impegnati a migliorare la protezione dei minori, sviluppando soluzioni tecnologiche avanzate e promuovendo campagne di sensibilizzazione.

Recentissima l'Alleanza per una migliore protezione dei minori online, terminata nel 2023, il cui fine è quello di dar luce ad una autoregolamentazione volta a rendere più sicuro l'ambiente online per i minori, nonostante si tratti di per sé di una tematica non facilmente autoregolamentabile.

Molte imprese, operanti nel settore digitale insieme all'ONG e all'UNICEF, al fine di ridurre i pericoli esistenti in Rete e per rendere quest'ultima un ambiente più sicuro, hanno ufficializzato la "Giornata dell'Internet più sicuro 2017". Mediante la programmazione di nove azioni, riguardanti tre filoni principali quali la responsabilizzazione degli utenti, la collaborazione rafforzata e la sensibilizzazione, si è stipulata la dichiarazione di intenti dell'alleanza.

Quanto alla responsabilizzazione degli utenti, si è cercato di mettere in atto le migliori pratiche per la tutela e la riservatezza dei dati, diffondendo strumenti accessibili, facili da usare, al fine di consentire una maggiore consapevolezza da parte degli utenti, e quindi anche dei minori, delle informazioni e degli strumenti che possono dare maggiore sicurezza online. Ciò include insegnare loro la responsabilità e il dovere di comportarsi in modo adeguato e rispettoso nei confronti degli altri online, favorendo la fiducia e l'emancipazione digitale dei minori.

Quanto alla collaborazione rafforzata, si è cercato appunto di rafforzare la cooperazione tra le parti coinvolte in tale ambito, quali le organizzazioni per la sicurezza dei minori, i governi, i servizi di istruzione e le autorità di contrasto, al fine di migliorare la condivisione delle migliori pratiche.

Quanto alla sensibilizzazione, l'Alleanza, attraverso diverse campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza online, ha promosso l'emancipazione digitale e l'alfabetizzazione mediatica, finalizzata a diffondere una cultura sulla sicurezza online.

La Presidente del Comitato Italiano per l'UNICEF, Carmela Pace, in una dichiarazione ha affermato: “Ogni giorno nel mondo 175 mila bambini e ragazzi si connettono per la prima volta nella loro vita a Internet: in media, uno ogni mezzo secondo. I minorenni oggi vivono in sempre più connessi e in un mondo sempre più digitalizzato. A seconda delle loro età hanno bisogno di forme diverse di supporto, consapevolezza e libertà. Per questo in occasione del Safer Internet Day abbiamo lanciato la versione italiana del Commento n.25 con l'obiettivo di fornire uno strumento utile alla protezione dei minorenni in rete, affinché vengano rispettati i loro diritti – come ricevere informazioni corrette sui rischi e i pericoli online – e per facilitare un adeguamento delle politiche e delle normative che li vedono protagonisti in relazione all'ambiente digitale”²³.

L'Unicef chiede, sulla base degli effetti di Internet e dei media sociali sulla sicurezza e sul benessere dei bambini, che le nuove generazioni siano protette dai pericoli che il facile ed immediato accesso alla Rete ne comporta.

²³ <https://www.unicef.it/media/safer-internet-day-agia-cidu-ed-unicef-italia-lanciano-il-nuovo-commento-generale/>

Capitolo 3: “Ruoli e responsabilità”.

3.1 Principio del “best interest of the child”.

Negli ultimi tempi si è mostrato sempre più interesse per la valorizzazione del principio del “best interest of the child” che ha trovato la sua applicazione in diversi settori della vita del minore fino all’avvento del web 2.0, in cui l’utente è contemporaneamente autore e fruitore dei contenuti multimediali.

Nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo, adottata nel 1959 da parte delle Nazioni Unite, si afferma per la prima volta il principio del “best interest of the child”, sottolineando che il fanciullo è titolare di diritti che devono essere non solo riconosciuti, ma anche garantiti, così da costituire il fondamento di ogni ordinamento civile.

Tale principio viene sancito da diverse convenzioni internazionali, così come anche da leggi nazionali, sancendo la priorità principale del benessere del bambino in ogni ambito, sia esso familiare, sociale o legale, ponendosi come strumento fondamentale per garantire una società più attenta e protettiva nei confronti dei bambini, evitando ogni forma di discriminazione, abuso e violazione dei diritti dei minori.

Il principio del “superiore interesse del minore”, pertanto, diventa strumento e al tempo stesso obiettivo tutte le volte in cui la persona del minore esercita diritti riconosciutigli e garantitigli.

Il *best interests of the child*, pur non trovando un riferimento esplicito nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Cedu, trattato internazionale volto a tutelare i diritti umani e le libertà fondamentali in Europa, considerato che il testo non riguarda specificamente le persone di età minore e che, comunque, negli anni Cinquanta del XX secolo il principio era ancora in via di definizione nel diritto internazionale²⁴, trova un suo collegamento con i minorenni all’art. 5, par. 1, lett. (d), all’art. 6, par. 1 ed all’art. 8 sotto il profilo della vita familiare e della vita privata. Frequenti sono, inoltre, i riferimenti ad altre normative internazionali, anzitutto la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del minore.

In tale prospettiva il principio del *best interests* assurge al principio cardine che, “*sul piano della politica del diritto*”, deve essere tenuto presente a tutela dei minorenni come gruppo. Il riferimento principale è soprattutto all’inciso che fa salva l’ingerenza nel diritto individuale al rispetto della vita

²⁴ Il Comitato Onu sui diritti dell’infanzia fa risalire le origini del principio, nel diritto internazionale, alla *Declaration on the Rights of Child* del 1959.

privata e familiare se «necessaria (...) per la difesa dell'ordine (...) o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui» (art. 8, comma 2, Cedu).

Ovviamente, come indica la locuzione plurale «*best interests*», gli interessi della persona minorenni da tenere in considerazione nell'accertamento sono plurimi. Con l'approccio casistico che le è consueto, la Corte di Strasburgo ne ha, nel tempo, individuati i principali²⁵, pur precisando che non si tratta di un elenco tassativo. La Corte ha infatti invocato il *best interests* per enucleare specifici diritti della persona minore deducendoli in via interpretativa da generiche prescrizioni convenzionali.

Il *best interests of the child* permette ai giudici di Strasburgo di rafforzare la tutela della persona minorenni, dello sviluppo della sua identità personale, già garantita dall'attribuzione dei diritti e delle libertà fondamentali a tutti gli esseri umani e, dunque, anche alle persone di età minore²⁶.

In ogni caso, il *best interests* si rivela in concreto utile per operare il bilanciamento nel caso di conflitto tra diritti fondamentali.

²⁵ Per un tentativo di sistematizzazione, vds. *Schimdt c. Francia*, 26 luglio 2007.

²⁶ E. Lamarque, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Franco Angeli, Milano, 2016.

3.2 Famiglia- Scuola- Piattaforme.

Nel nuovo scenario di valutazione dell'inarrestabile evoluzione tecnologica, ancora più incisivo e determinante è il ruolo della famiglia e della scuola.

Il contesto familiare e quello scolastico sono il luogo di formazione ed educazione del minore per eccellenza. Lo sviluppo della capacità cognitiva di quest'ultimo prende forma quasi totalmente all'interno di questi due ambienti. Le suddette istituzioni hanno quindi il compito di sensibilizzare il minore ad essere cauto nelle sue scelte, ma anche di spronarlo ad esplorare.

A causa dell'avvento tecnologico e del suo costante progresso, non è facile per queste strutture rimanere sempre aggiornate. Famiglia e scuola, fonte primaria di informazioni e conoscenze, vedono il loro ruolo contrastato dalla grande quantità e accessibilità delle informazioni reperibili sul web. Tali condizioni rendono difficile gestire e filtrare il tipo di contenuti consultati dai minori.

La necessità di istituzioni come la famiglia e la scuola di educarsi e capire il funzionamento dei nuovi canali di comunicazione a disposizione delle nuove generazioni è essenziale. Ripensare il modo in cui il web può essere efficace nell'educazione delle nuove generazioni è essenziale.

L'incontro tra il senso di protezione di scuola e famiglia e il diritto d'informazione del minore è possibile solamente tramite una comunicazione efficace tra i due attori. Il ruolo della famiglia e della scuola non dovrebbe essere quello di ostacolare l'accesso a determinati contenuti al minore, ma di offrirgli linee guida su come ricercare e divulgare informazioni in modo corretto e protetto.

Le famiglie e le scuole, infatti, svolgono un ruolo fondamentale nell'educazione digitale dei minori. L'alfabetizzazione digitale è essenziale per preparare i giovani a navigare in modo sicuro e responsabile nel mondo online.

Nell'individuazione dell'interesse del minore, e del suo corretto sviluppo, risulta fondamentale, innanzitutto, il rapporto genitori-figli, che si estrinseca nel diritto allo studio, ex art. 30 Cost., il quale prevede che «è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli». Il diritto-dovere genitoriale non si esplica in modo arbitrario, né come se il minore fosse di proprietà dei genitori: difatti «la Costituzione ha rovesciato le concezioni che assoggettavano i figli a un potere assoluto e incontrollato, affermando il diritto del minore a un pieno sviluppo della sua personalità e collegando funzionalmente a tale interesse i doveri che ineriscono prima ancora dei diritti, all'esercizio della potestà genitoriale»²⁷.

²⁷ Cfr. CORTE COSTITUZIONALE, sentenza del 16 Marzo 1992, n. 132, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1993, 12, pp. 685-688 e in www.giurcost.org/decisioni/1992/0132s-92.html.

I genitori, dal canto loro, devono essere proattivi nel monitorare l'uso di Internet dei propri figli e nell'instaurare un dialogo aperto su potenziali rischi e comportamenti sicuri. È su loro che grava l'onere di impartire ai figli l'educazione necessaria per non arrecare danni a sé e a terzi nella loro vita di relazione, nonché l'obbligo di vigilare al fine di evitare che i propri figli minori possano compiere in rete atti illeciti che potrebbero arrecargli pregiudizi. Sono le famiglie ad esercitare un controllo più incisivo sui minori, nel rispetto dei loro diritti riguardanti la libertà di espressione, la salute, la sicurezza e la riservatezza, favorendo l'adozione di sistemi di monitoraggio della rete e sistemi di filtraggio più adatti alla tutela dei soggetti maggiormente vulnerabili, tra i quali i dispositivi di bloccaggio del computer che consentono ai genitori di limitare l'accesso ai minori solo quando sono presenti; la memorizzazione della navigazione sulle reti (siti visionati, messaggi scambiati) che consente ai genitori di sorvegliare l'uso effettivo dei servizi da parte dei minori; il filtraggio sistematico dei contenuti che consente di intercettare nell'immediato i contenuti problematici; il bloccaggio dei siti su base selettiva, che può aver luogo sulla base dell'etichettatura dei contenuti al fine del loro filtraggio mediante software.

Vi sono diversi filtri che possono essere adottati, quali: blacklisting, liste nere, tecnica che mira a bloccare l'accesso a siti identificati in ragione dei loro contenuti problematici. Un tipico esempio è il Cyber-Patrol, introdotto nell'agosto del 1995, che si applica sia ai fornitori di accesso ai servizi di Internet che ai servizi commerciali on line.

Il dovere di vigilanza dei genitori è, quindi, strettamente proporzionale alla pericolosità del mondo digitale ed all'incontrollabilità dei suoi contenuti. D'altra parte, la responsabilità dei genitori per il compimento di eventuali illeciti commessi dai minori si determina anche per quelli commessi sulla rete Internet, al pari di qualsiasi altra tipologia di illecito, art. 2048 c.c.

Il nostro sistema normativo prevede un regime rigoroso di responsabilità dei genitori verso i terzi per il fatto illecito commesso dai figli minorenni, con presunzione di responsabilità per culpa in vigilando e culpa in educando.

Rilevante in merito la sentenza del Tribunale di Caltanissetta dell'8 ottobre 2019, pronunciata dai giudici rispetto al caso in cui un ragazzo minorenne aveva perpetrato, a danno di una sua compagna di classe, azioni di stalking mediante i nuovi mezzi di comunicazione. Nel caso appena citato era emerso che il ragazzo *"in concorso con altri minori (...), con condotte reiterate e utilizzando il sistema di messaggistica istantaneo Whatsapp, molestava un'altra minorenne, in modo tale da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia e di paura, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita, per il fondato timore per l'incolumità propria e dei propri cari"*.

Secondo i giudici, vi era stata l'incapacità dei genitori non solo di impartire una adeguata e sana educazione al corretto utilizzo dei mezzi di comunicazione, ma anche di mettere in pratica un'adeguata vigilanza sul minore, tanto da richiedere l'intervento dei Servizi Sociali, venendo meno agli obblighi inerenti alla responsabilità genitoriale.

Il dovere di educare, innanzitutto, secondo la giurisprudenza di merito.

A ciò il Tribunale ha aggiunto che "l'educazione deve essere, inoltre, finalizzata a evitare che i minori cagionino danni a terzi o a sé stessi mediante gli strumenti di comunicazione telematica; sotto tale profilo si deve osservare che l'anomalo utilizzo da parte dei minori dei social network e, in generale, dei mezzi offerti dalla moderna tecnologia tale da lederne la dignità cagionando un serio pericolo per il sano sviluppo psicofisico degli stessi, può essere sintomatico di una scarsa educazione e vigilanza da parte dei genitori; i genitori sono tenuti non solo ad impartire ai propri figli minori un'educazione consona alle proprie condizioni socio-economiche, ma anche ad adempiere a quell'attività di verifica e controllo sulla effettiva acquisizione di quei valori da parte del minore; riguardo all'uso della rete telematica l'adempimento del dovere di vigilanza dei genitori è, inoltre, strettamente connesso all'estrema pericolosità di quel sistema e di quella potenziale esondazione incontrollabile dei contenuti".

Al riguardo la stessa giurisprudenza di merito, richiamando alcuni principi già consolidati, ha affermato che “il dovere di vigilanza dei genitori deve sostanziarsi in una limitazione sia quantitativa che qualitativa di quell'accesso, al fine di evitare che quel potente mezzo fortemente relazionale e divulgativo possa essere utilizzato in modo non adeguato da parte dei minori”.

Il Tribunale di Teramo aveva già manifestato lo stesso orientamento con la sentenza 6 gennaio 2012, affrontando la questione relativa alla responsabilità civile dei genitori, ai sensi dell'art. 2048 c.c., nel caso di danno cagionato dal minore attraverso Facebook.

Ancor più recentemente, il Tribunale di Parma, con sentenza del 5 agosto 2020, ha ribadito che il diritto-dovere dei genitori di educare i propri figli comprende anche l'educazione digitale dei minori, precisando nel caso di specie che *"I contenuti presenti sui telefoni cellulari dei minori andranno costantemente supervisionati da entrambi i genitori, evitando la comparsa di materiali non adatti all'età ed alla formazione educativa dei minori. La stessa regola vale per l'utilizzo eventuale del computer, al quale andranno applicati i necessari dispositivi di filtro"*.

La scuola svolge anch'essa un ruolo importante nella società e più in particolare nell'educazione dei minori, in quanto, oltre a trasmettere la conoscenza, si impegna nella formazione dei cittadini, preparando gli studenti alla vita. Ciò deriva dalla promozione dello sviluppo socio-educativo e da un migliore accesso alle informazioni, e l'uso della tecnologia è un fattore fondamentale nell'interazione scolastica. Esse possono essere alleate in questo processo di apprendimento attivo, poiché sono responsabili di una grande fonte di conoscenza che, se utilizzata sistematicamente, può portare grandi benefici alla società.

Di qui la necessità di impartire anche nelle scuole una corretta educazione digitale, fornendo le competenze necessarie per affrontare le sfide del vasto mondo di Internet.

Considerata, infatti, l'era dell'informazione, dove le tecnologie sono diventate uno strumento fondamentale nel processo di insegnamento e apprendimento, è necessario che le scuole si reinventino e le includano nella loro pianificazione scolastica.

L'Italia ha accolto la definizione comunitaria contenuta nell'European Digital Competence Framework for Citizens – DigComp 2.0, che pone la competenza digitale tra le *competenze chiave per l'apprendimento permanente* e che recita che *“La competenza digitale implica l'utilizzo in maniera sicura, critica e responsabile, e il coinvolgimento, delle tecnologie digitali per l'apprendimento, al lavoro e nella partecipazione alla società.*

Appare quindi di primaria importanza che l'apprendimento delle competenze digitali abbia luogo anche nelle aule scolastiche.

Nel nostro Paese, il Ministero dell'Istruzione ha redatto il Piano Nazionale Scuola Digitale, ai sensi della Legge 107 del 2015, che è il documento di indirizzo per il lancio di una strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell'era digitale. Secondo le intenzioni del Ministro dell'Istruzione: *“Questo Piano risponde alla chiamata per la costruzione di una visione di Educazione nell'era digitale, attraverso un processo che, per la scuola, sia correlato alle sfide che la società tutta affronta nell'interpretare e sostenere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita (life-long) e in tutti contesti della vita, formali e non formali (life-wide).*

Compito della scuola, in tale ottica, in collaborazione con le famiglie, è proprio quello di dover aiutare, affiancare, sostenere i minori a navigare nel mondo digitale in modo sicuro e responsabile, implementando programmi educativi adeguati ad affrontare le nuove sfide emergenti da tale mondo, sfruttandone le opportunità offerte ed al tempo stesso imparando a gestire i rischi che da esso possono scaturire.

Un approccio equilibrato e consapevole all'uso della tecnologia può portare a notevoli benefici per tutta la comunità sociale.

La famiglia, così come la scuola, quindi, devono farsi carico della formazione dei minori, anche di quella digitale, online, e non solo da un punto di vista tecnico, ma soprattutto sotto l'aspetto culturale, supportati ovviamente dalle istituzioni e dalle associazioni operanti in tale settore. Creare sinergie tra famiglia e scuola per l'alfabetizzazione digitale è decisamente un passo cruciale per il futuro. L'unione delle forze e la cooperazione attiva e consapevole tra questi due pilastri educativi disegnano un ambiente di apprendimento coerente sempre, ancora di più quando si fanno i conti con l'educazione digitale intesa come strumento culturale che promuove nei minori crescita in sicurezza e competenze di inclusione sociale.

Lo sviluppo esponenziale delle nuove tecnologie impedisce sicuramente di trovare anticipatamente una soluzione per i singoli casi, ma fondamentale è educare i giovani utenti fin da bambini ad un uso consapevole della rete e dei social network, renderli consci dei rischi, e responsabilizzarli sulle azioni da adottare. La soluzione, quindi, non è demonizzare i social network, ma educare al loro corretto utilizzo, in maniera più consapevole.

In primis è fondamentale, innanzitutto, prestare attenzione a ciò che fa l'adulto, i bambini imparano attraverso l'esempio. Altrettanto fondamentale è comunicare con i minori, presentando loro i rischi che le nuove tecnologie possano comportare sulla loro vita privata e sulla loro sicurezza, mostrandogli le misure a disposizione per mettere in salvo i loro dati ed evitare o minimizzare questi rischi sarà fondamentale per preservare la loro integrità.

Una buona linea guida per l'uso di Internet è "Pensare prima di condividere", ovvero, insegnare ai bambini che prima di condividere informazioni personali proprie o di terzi devono anche riflettere su cosa penserà chi lo vede, come potrebbe essere usate e alle possibili conseguenze della diffusione delle immagini, poiché potrebbe portare a qualsiasi tipo di violenza. Inoltre, quando parliamo di dati personali di altre persone, il bambino deve sapere se l'interessato ha acconsentito a condividerli.

Un controllo dell'utilizzo di Internet non deve mai mancare. Utilizzare sistemi operativi, Provider di Internet e parti che forniscono opzioni di controllo parentale per monitorare l'uso dei dispositivi mobili, sono una misura iniziale per minimizzare i rischi collegati all'uso di Internet. Dipendendo del device, il controllo parentale permette al genitore di monitorare o bloccare l'accesso a diverse funzionalità e App, così come il filtraggio dei contenuti, impostare limiti di tempo di utilizzo, conoscere i dettagli sull'uso dei social network, la posizione GPS, ecc.

Ad oggi, tutti i sistemi operativi, quali Android, Apple, Windows, Linux..., incorporano strumenti di controllo parentale, ma non solo! Ci sono anche browser e App che dispongono di versione per bambini, così come SmartTV e console di gioco.

È evidente che il ricorso all'utilizzo di strumenti di controllo parentale, tecniche di supervisione, sistemi tecnologici e progetti educativi sempre più flessibili ed efficaci può certamente aiutare a prevenire l'esposizione a contenuti inappropriati, mitigando i rischi che possono scaturire da un accesso dei minori a contenuti inappropriati per la loro età. Ovviamente ciò richiede l'impegno degli adulti coinvolti in tale sfida educativa e nel contempo li pone di fronte alla responsabilità di garantire loro sicurezza e serenità.

3.3 Possibili sfide: rischi e impatti psicologici.

I risultati di importanti ricerche eseguite a livello internazionale, rilevano che i vari strumenti utilizzati per collegarsi a Internet, primo fra tutti lo smartphone, sono parte integrante della vita di molti minori, anche in età infantile e preadolescenziale.

A fare il punto sulla sicurezza e l'uso del web è intervenuta anche la Commissione Europea che ha promosso a tal proposito il 9 febbraio il *Safer Internet Day* 2021, la Giornata per una rete più sicura, in cui si riflette con particolare attenzione sui dati relativi a bambini e adolescenti nel mondo digitale, così da avere un quadro via via più chiaro e definito dell'evoluzione del fenomeno.

Internet è decisamente una risorsa importante, ma può anche esporre bambini e adolescenti a diversi rischi, in quanto non conoscendo il più delle volte i dispositivi con i quali si confrontano giornalmente, i minori rischiano di non riuscire a possederli con maturità. I dati parlano chiaro: circa il 12% dei minori ha un cellulare personale grazie al quale ha facile accesso al web, senza restrizioni di alcun genere.

Nel “mare magnum del web” ed in una vita “sempre connessa”, emerge, infatti, con chiarezza la fragilità dei bambini e degli adolescenti, che, se da un lato sono nativi digitali, dall'altro faticano a comprendere la delicatezza ed i rischi connessi all'utilizzo della rete e dei diversi applicativi, con particolare riguardo ai social media, per cui è molto importante riflettere su alcuni concetti come quello di “rischi” e potenziali “danni” che possono scaturire dall'uso di Internet.

Disturbi comportamentali legati ad un uso improprio di questi mezzi sono un rischio sempre più frequente per la salute psico-fisica e le relazioni sociali, soprattutto dei minori.

La conseguenza più importante dell'eccessivo utilizzo dei social media e del web in generale è, infatti, il progressivo isolamento in cui si rifugiano i ragazzi. La realtà, infatti, inizia ad essere per loro decisamente meno attraente del mondo virtuale, aumentando così la difficoltà di costruire rapporti con il prossimo.

Secondo studi documentati, osservando i bambini piccoli esposti a televisione, smartphone o tablet si sono rilevati disturbi comportamentali e dell'apprendimento: frustrazione, rifiuto dei limiti, ritardo del linguaggio.

Tra gli adolescenti la presenza degli “schermi” e le pratiche digitali si moltiplicano con l'uso massiccio di social network e videogiochi, portando anche alla dipendenza da questi ultimi.

A tal riguardo, il prof. _Giuseppe Riva, Direttore del Laboratorio di Tecnologia applicata alla psicologia di IRCCS Auxologico e dello Human Technology Lab all'Università Cattolica del Sacro

Cuore, che si occupa dello studio e della creazione di nuovi modelli organizzativi e clinici basati sull'uso innovativo delle nuove tecnologie, ha affermato che negli ultimi anni è cambiato il rapporto tra i bambini e la tecnologia e dalle varie statistiche emerge che oggi 1 bambino su 2 in Italia ha usato queste forme di tecnologia prima dei 2 anni, 1 su 5 anche prima dell'anno di vita, quindi ancora prima di iniziare a parlare. Ciò può comportare una serie di problemi cognitivi.

Un bambino di pochi anni spesso non sa parlare, ma sa già utilizzare uno smartphone. In questa fase della crescita, però, per lo sviluppo dell'intelligenza, la dimensione linguistica riveste un ruolo fondamentale.

Se il bambino impara a usare queste nuove tecnologie ancor prima di iniziare a parlare, il rischio è quello di focalizzare la conoscenza sul qui-e-ora dello stimolo specifico piuttosto che sulle relazioni tra oggetti e la loro persistenza al di fuori del momento immediato di interazione.

Il mondo del tablet rimanda al modello stimolo-risposta e, pertanto, a qualcosa di astratto.

Con l'utilizzo precoce e massiccio di queste tecnologie, quindi, cambia il modo di organizzare la conoscenza del bambino in maniera così radicale che si modifica la strutturazione della massa bianca del cervello e si possono avere alterazioni in aree fondamentali per lo sviluppo del linguaggio, delle capacità di alfabetizzazione e delle funzioni esecutive.

Si stanno registrando infatti molte segnalazioni da parte dei docenti delle scuole primarie che registrano la crescita del numero dei casi di dislessia, e in generale di problemi del linguaggio e nella lettura.

Si riduce poi la capacità concentrazione, ma anche quella di attendere, dal momento che, se con il tablet si sviluppa il modello stimolo-risposta, interagendo direttamente con ciò che si ha di fronte a sé, con il linguaggio invece si può fare riferimento ad un oggetto anche se non presente.

Tutto ciò ha un impatto negativo anche sulla capacità di lettura del soggetto, obbligato a convertire le parole in un concetto. Tutto ciò richiede un processo di astrazione che il tablet non prevede e il tutto viene vissuto come sforzo cognitivo da parte del bambino. Si lade la sua capacità di concentrazione.

La scoperta di queste tecnologie non deve essere precoce, in ogni caso sarebbe opportuno che il bambino si avvicinasse al mondo di Internet sotto il controllo di qualcuno con cui svolgere le attività, attraverso le app dedicate, adatte all'età dei giovanissimi.

Le tecnologie digitali sono parte integrante della vita di tutti, strumenti irrinunciabili di comunicazione, relazioni e di apprendimento, ma è fondamentale imparare ad usarli sin da subito in modo sempre più consapevole e responsabile.

Considerazioni Conclusive.

L'evoluzione e la diffusione delle nuove tecnologie informatiche hanno consentito ai siti web di trasformarsi da semplici e isolati contenitori di informazioni in sorgenti di contenuto, così da fungere

da piattaforma elaborativa al servizio delle applicazioni web per gli utenti finali. Tale tecnologia, utilizzando software semplici ed intuitivi, ha fatto sì che anche gli utenti minori si affacciassero al mondo virtuale. Ciò, come abbiamo visto, ha creato diversi problemi in ambito nazionale, europeo e mondiale, dato che in Internet è data la possibilità a tali soggetti non solo di consultare documenti attraverso strumenti di ricerca, selezione ed aggregazione, ma anche di poter contribuire ad alimentare il web con propri contenuti, interagendo con utenti di tutto il mondo. Al fine di garantire una maggiore tutela al minore in Internet gli Stati, non solo a livello europeo ma anche internazionale, si sono adoperati per consentire una armonizzazione delle varie normative vigenti nelle diverse materie interessate. Naturalmente tali normative si incentrano maggiormente sulla figura del minore spesso qualificandolo, al pari di altri, come “soggetto vulnerabile”, evidenziando i possibili rischi e i rimedi cui il minore, in qualità di fruitore, può ricorrere laddove gli vengano fornite informazioni mendaci che lo inducano a prendere una decisione che in altre circostanze non avrebbe preso.

Fondamentale l’apporto alla disciplina dei temi trattati che si è avuto tramite l’introduzione di un codice di co-regolamentazione denominato Internet@minori, incentrato principalmente sull’esigenza di contrastare la pedopornografia on line nonché qualsiasi altro abuso che venga a gravare sul minore in merito al trattamento dei suoi dati personali. In futuro l’auspicio è che il legislatore, nonché la giurisprudenza, armonizzino maggiormente la tutela del minore in Internet, rendendo più incisive non solo le regole da seguire nei comportamenti tenuti in rete, ma individuando casistiche specifiche di responsabilità laddove tale regolamentazione non venisse seguita.

Ovviamente considerato che il mondo della digitalizzazione è in continua e rapida evoluzione, al punto che la dimensione digitale è divenuta, progressivamente, “un terreno sempre più vulnerabile”, occorre tener presente anche la difficoltà, sul piano normativo, di riuscire a stare al passo con tale evoluzione per offrire una protezione adeguata. Sicuramente negli ultimi tempi le Autorità hanno richiamato l’attenzione di pubbliche amministrazioni e di imprese sulla necessità di investire in sicurezza, tenuto conto come proprio durante il lockdown si sia registrato

un incremento significativo degli attacchi informatici ai danni anche di enti pubblici, di catene di approvvigionamento e di reti sanitarie.

La centralità della protezione dei dati nel contesto sociale attuale si riflette, inevitabilmente, sul ruolo del Garante e sul suo coinvolgimento, sempre più rilevante, nella dinamica istituzionale a livello innanzitutto nazionale. Nel 2021 si è registrato, in particolare, un incremento di circa il 50% del numero di pareri su schemi di atti legislativi o regolamentari, oltre che di audizioni parlamentari, sia in sede di istruttoria legislativa sia nell’ambito di specifiche indagini conoscitive promosse anche da commissioni d’inchiesta.

Proprio la varietà dei contesti istituzionali in cui il contributo del Garante viene richiesto dimostra come si stia, progressivamente, diffondendo la consapevolezza dell'esigenza di progettare le riforme, in qualsiasi campo, secondo una prospettiva privacy oriented, così da promuovere innovazioni che siano realmente inclusive e non discriminatorie.

In quest'ottica, peraltro, appare determinante il confronto, che dovrà proseguire tra Camere, Governo e Garante sui provvedimenti attuativi del PNRR, su alcuni dei quali l'Autorità si è già pronunciata. Nell'ambito digitale, occorre portare avanti una visione sinottica, che garantisca l'omogeneità degli standard di tutela nel processo di digitalizzazione del Paese.

La realtà del diritto alla protezione dati oggi sempre più si caratterizza per essere non soltanto un diritto fondamentale in sé considerato, ma anche il prerequisito per l'esercizio di ogni altro diritto e libertà, una non banale chiave di lettura attraverso cui rileggere tutto il patrimonio dei diritti umani nella dimensione della società digitale.

Bibliografia

- A. Scalisi, *Famiglia e diritti del minore*, in *Famiglia, persone e successioni*, 2006, 2, pp. 816-829.

- Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, *La tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione*, 2017.
- C. De Giacomo, *Diritto, libertà e Privacy nel mondo della comunicazione globale*, Giuffrè, Milano, 1999, pag. 16.
- Camera dei deputati. http://www.camera.it/leg17/1131?shadow_comunicatostampa=8291. 10
- E. Lamarque, *Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella prospettiva costituzionale*, Franco Angeli, Milano, 2016.
- European Commission, “European Strategy for a better Internet for our children”, 2021.
- G. Pino, *L'identità personale*, in S. Rodotà – M. Tallachini, *Trattato di biodiritto*, Vol. I, Milano, 2010, p. 299.
- G. Rolla, *Il difficile equilibrio tra diritti di informazione e tutela della dignità e della vita privata: brevi considerazioni alla luce dell'esperienza italiana*, <https://www.corsopraticodidiritto.it/1/la-privacy-tra-diritto-e-storia/>
- La Costituzione. <https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/principi-fondamentali/articolo-2>
- M. Castells, *Galassia Internet*, Milano, 2006, traduzione italiana di Stefano Viviani, p. 119.
- Nicoletta Pisanu, *La relazione Garante Privacy*, 2022.
- O. Pollicino, *Diritti e Libertà' In Internet*, Le Monnier, 2017.
- P. Rescigno, *Le società intermedie, in Persona e comunità*. Saggi di diritto privato, Bologna, 1966 (ristampato nel 1997), p. 58.
- Presidente.camera.it/20?shadow_comunicatostampa=8291.
- S. Rodotà, *Costituzione per la rete*, in *La Repubblica*, 31 Maggio 2014, p. 29.
- S. Rodotà, *Il mondo nella rete. Quali diritti, quali vincoli*, Roma-Bologna, 2014, p. 68. Si rimanda anche a M. Nisticò – P. Passaglia, *Internet e Costituzione*, Torino, 2014.
- Schimdt c. Francia, 26 luglio 2007.
- Sui diritti dei minorenni in relazione all'ambiente digitale: AGIA, CIDU ed UNICEF Italia lanciano il nuovo Commento Generale ONU. <https://www.unicef.it/media/safer-internet-day-agia-cidu-ed-unicef-italia-lanciano-il-nuovo-commento-generale/>

- T. M. Ubertazzi, Cedam, Padova, 2004, pag.76, parla della concezione multidimensionale della privacy.
- Autorità Garante Per L'infanzia e L'adolescenza, *La tutela dei minorenni nel mondo della comunicazione*, Roma, 21 dicembre2017, p. 39.
- Francesca Ferrandi, *Il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali del minore al tempo del web 2.0*, Rivista dell'Osservatorio sul diritto di famiglia, fascicolo 2, 2021.
- G. Ziccardi, *Internet, controllo e libertà. Trasparenza, sorveglianza e segreto nell'era tecnologica*, Raffaello Cortina Editore, 2015.
- S. Rodotà, *Il diritto di avere diritti*, Editori Laterza, 2012.